

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1009

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IMPOSIMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994 (*)

Norme a favore dei lavoratori sordomuti di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - I minorati dell'udito e della parola trovano, con altre categorie di disabili e di svantaggiati sociali, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, lo strumento legislativo per il loro collocamento privilegiato presso datori di lavoro pubblici e privati, ma non dispongono di norme speciali per la tutela delle penalizzanti conseguenze delle loro particolari menomazioni nell'espletamento dell'attività lavorativa, con la limitata eccezione dei benefici previsti in materia di cure climatiche dall'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Eppure, è di tutta evidenza la criticità della condizione del lavoratore sordomuto, costretto dall'*handicap* sensoriale a sopprimere alle inevitabili difficoltà di comprensione e di comunicazione attraverso il logorante ricorso alla funzione vicariante della

vista: unicamente sulle informazioni provenienti da tale organo di senso si basano, come è noto, i processi mentali di attenzione e di apprendimento dei sordomuti.

Da ciò consegue che questa categoria di lavoratori che, per unanime consenso, si distingue per gli alti livelli di efficienza e di rendimento, paga per il conseguimento e per il mantenimento di tali livelli nell'attività lavorativa un altrettanto elevato prezzo in termini di usura psico-sensoriali.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di operare un concreto riconoscimento degli effetti usuranti della minorazione sulle prestazioni dell'attività lavorativa da parte dei sordomuti, estendendo a questi ultimi, peraltro con un atto doveroso di giustizia equitativa, il beneficio dell'anzianità figurativa ai fini del diritto alla pensione al medesimo titolo già riconosciuto ai lavoratori privi della vista dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o imprese private, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

